Rag. Elisabetta Cortini
ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Emanuele Cortini
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott. Salvatore Rizzo
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott. Luca Bortolazzi
Dottore Commercialista

Dott.ssa Jessica Bellorio
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott. Carlo Menegoi
Dottore Commercialista

Dichiarazioni d'intento 2027

Con l'approssimarsi della fine dell'anno, gli esportatori abituali possono inviare le proprie dichiarazioni d'intento ai fornitori a valere per l'anno successivo. Nella presente informativa si riportano gli adempimenti a carico degli esportatori abituali e dei soggetti che ricevono dichiarazioni d'intento.

Di cosa parliamo

Gli esportatori abituali devono manifestare l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti di beni o servizi senza applicazione dell'imposta Iva con apposita dichiarazione (dichiarazione d'intento).

Attenzione

Le dichiarazioni d'intento riferite al 2026 non sono valide per le operazioni 2027: occorre trasmetterne una nuova prima dell'emissione della prima fattura dell'anno.

1. Adempimenti a carico dell'esportatore abituale

La dichiarazione d'intento deve essere predisposta su apposito modello e deve essere trasmessa **telematicamente** all'Agenzia delle Entrate **prima dell'effettuazione dell'operazione**, direttamente dall'esportatore abituale o tramite intermediario.

A seguito della trasmissione, l'Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta, sulla quale viene indicato il protocollo.

Attenzione

I soggetti che trasmettono all'Agenzia delle entrate, per via telematica, una dichiarazione d'intento, **vengono sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo**, allo scopo di **verificare il possesso dei requisiti** per essere qualificati esportatori abituali.

2. Adempimenti a carico del fornitore dell'esportatore abituale

Il fornitore deve **scaricare dal proprio Cassetto fiscale le dichiarazioni d'intento** ricevute telematicamente **prima dell'effettuazione delle operazioni** per le quali si intende non applicare l'Iva.

Il fornitore deve **indicare sulla fattura emessa**:

a) il regime di non imponibilità Iva con codice natura N3.5 e riferimento normativo dal 1° gennaio 2027 **art. 45, comma 1, lett. d) D.Lgs. 10/2026** (non più art. 8, comma 1, lett. c) D.P.R. 633/1972);
b) **gli estremi del protocollo di ricezione** della dichiarazione d'intento, che si trova sulla dichiarazione d'intento scaricata dal proprio cassetto fiscale.

In particolare, a tale riguardo, **deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>** per ogni dichiarazione d'intento, come di seguito specificato:

- ✓ nel campo 2.2.1.16.1 **<TipoDato>** deve essere riportata **la dicitura "INTENTO"**
- ✓ nel campo 2.2.1.16.2 **<RiferimentoTesto>** deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (**es. 22121220341345678-000001**)
- ✓ nel campo 2.2.1.16.4 **<RiferimentoData>** deve essere riportata la **data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate** e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Suggerimenti

Anche se non è più obbligatorio, si consiglia comunque di richiedere ai propri clienti esportatori abituali una copia delle dichiarazioni d'intento eventualmente trasmesse e delle ricevute di presentazione telematica.

Sanzioni

Si riepilogano di seguito le principali sanzioni in tema di dichiarazioni d'intento.

Violazione	Sanzione
Acquisti di ammontare superiore al plafond (splafonamento)	70% dell'imposta
Fatturazione senza Iva prima del ricevimento e del riscontro della dichiarazione d'intento	70% dell'imposta
Fatturazione senza Iva senza dichiarazione d'intento	70% dell'imposta
Errore formale nella compilazione della dichiarazione d'intento (erronea compilazione della casella integrativa che riduce il plafond disponibile)	250 euro

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.